

DCCXXXVI (Serie 2^a).

REGIO DECRETO *che riordina l'Istituto delle Salesiane
in Città di Castello (Umbria).*

26 agosto 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto che Monsignor Francesco Maria Mondelli, Vescovo di Città di Castello nell'Umbria, a fine di provvedere quella città di un Istituto d'istruzione e di educazione femminile, ottenne da Papa Pio VII, con Rescritto del 15 dicembre 1815, l'edifizio del Convento dei Padri Agostiniani di Lombardia non ripristinato in quello stesso luogo, col piccolo podere che vi era annesso;

Veduto il Decreto del 16 dicembre 1817, col quale la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari dava a Monsignor Mondelli la facoltà di riunire nel detto locale, cui provvisoriamente doveva darsi il nome di *Collegio di convivtrici sotto la protezione di San Francesco di Sales*, un numero di pie vergini per la educazione delle fanciulle sì nel morale che nel civile costume;

Veduto il testamento dello stesso Monsignor Mondelli, fatto il 12 gennaio 1819 ed aperto dopo la sua morte il 2 marzo 1825, nel quale egli confermò espressamente lo scopo della sua istituzione, quello cioè di procurare la cristiana e civile educazione delle zitelle d'ogni ceto e condizione;

Riconosciuto in fatto che l'Amministrazione del Fondo per il Culto nell'adunanza del 14 maggio 1867 deliberò non essere applicabile all'Istituto delle Salesiane in Città di Castello l'articolo 1 della Legge di soppressione 7 luglio 1866;

Riconosciuto eziandio che il fatto della chiamata delle Oblate Salesiane da parte del Mondelli a governare il nuovo Istituto non fu veramente approvato dalla Potestà ecclesiastica, confusa allora con la politica, dacchè non fu concesso a quelle Oblate di raccogliervisi sotto l'osservanza delle costituzioni e regole del loro Conventino a Firenze; che anzi per l'Istituto di Città di Castello l'approvazione di tali regole fu tenuta espressamente in sospenso;

Che tanto la concessione di Pio VII quanto quella della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari corrisposero al fine propostosi dal Mondelli, di fare un beneficio alla popolazione di Città di Castello fondando un Istituto rivolto alla educazione delle fanciulle di qualsiasi stato economico e civile;

Considerando come dai fatti sinora mentovati si ricava chiaramente che l'Istituto di cui si tratta non può riguardarsi come Ente ecclesiastico, nè come Opera pia, nè come Istituto privato;

Considerata in conseguenza di tutto questo la necessità di dare al governo ed all'amministrazione dell'Istituto medesimo un ordinamento conforme alla natura di esso ed efficacemente utile al fine per il quale fu fondato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto delle Salesiane in Città di Castello (Umbria) è dichiarato pubblico Istituto educativo.

Art. 2.

Esso verrà amministrato e governato da una Commissione composta di un Presidente e di due Consiglieri, uno dei quali sarà proposto dalle Salesiane.

Art. 3.

Alle discussioni concernenti l'amministrazione economica potrà prender parte con voto consultivo la Superiora delle dette Suore.

Art. 4.

Per la direzione e amministrazione, per l'ordinamento interno e per la istruzione, salvo ciò che è disposto nei due articoli precedenti, si osserveranno tutte le norme e le prescrizioni contenute nel Regolamento approvato pei Conservatori femminili con Decreto Nostro del 6 ottobre 1867, n. MDCCCCXLI.

Art. 5.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente sono abrogate.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 agosto 1873.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 ottobre 1873

Fol. 72 Atti del Governo a c. 23. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli VIGLIANI.

A. SCIALOJA.

DCCXXXVII (Serie 2^a).

REGIO DECRETO *che approva alcune deliberazioni delle Deputazioni provinciali, relative alla applicazione delle tasse comunali di famiglia e sul bestiame.*

15 settembre 1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della Legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Viste le deliberazioni delle Deputazioni provinciali indicate nell'annesso Elenco;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le deliberazioni delle Deputazioni provinciali indicate nell'annesso Elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, le quali concernono l'applicazione